



MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, ALL'ORDINAMENTO
GIUDIZIARIO E AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 6

Norma di interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287

La lettera c) dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287, si interpreta nel senso che il requisito dell'età non superiore ai 65 anni deve essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice popolare viene chiamato a prestare servizio nel collegio ai sensi dell'articolo 25 della medesima legge.

Versione in vigore dal 10 agosto 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare
Estremi	Legge 9 agosto 2024, n. 114
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/modifiche-al-codice-penale-al-codice-di-procedura-penale-all/art-6-norma-di-interpretazione-autentica-dell-articolo-9-della-legge-10>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it